

Quale è l'esatta decorrenza della retribuzione di risultato?

La deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione di quest'Agenzia n° 389 del 24/09/2002 al punto 2 stabilisce che “ *la retribuzione di risultato, prevista dall'art. 42 del CCNL 1998/2001, si ritiene debba essere erogata dal 1998 a condizione che sussistano, da quella data, i requisiti richiesti e, precisamente, la fissazione, a suo tempo, di obiettivi che sono stati realizzati e la valutazione dei risultati conseguiti attuata attraverso meccanismi e strumenti di monitoraggio.*”

L'ARAN, con nota del 04/11/2002, rilevava che la retroattività di alcune clausole contrattuali è possibile solo ove sia previsto espressamente dalle parti contrattuali in deroga alla regola generale, per cui in mancanza di una clausola espressa in tal senso, nessuna efficacia retroattiva può essere riconosciuta, in via interpretativa, alla disciplina di cui all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001.

Il Consiglio Nazionale di questa Agenzia, prendendo atto della nota sopra citata e ravvisando la presenza di una divergenza interpretativa che necessitava di un chiarimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL, con deliberazione n° 31 del 19/02/2003, ha sospeso gli effetti della deliberazione n° 389/2002 nella parte relativa alla decorrenza della retribuzione di risultato, richiedendo alle parti, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato CCNL l'interpretazione autentica dell'art. 42 relativamente alla decorrenza di tale istituto.

Con nota del 04.04.2003 l'ARAN ha successivamente ribadito la propria posizione in merito alla irretroattività di tale istituto, sottolineando quindi l'insussistenza dei presupposti necessari per l'attivazione della procedura di interpretazione autentica richiesta da questa Agenzia. Conforme parere ha reso il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18.04.2003.

Con deliberazione n° 135 del 14/09/2004 lo stesso Consiglio, ritornando sull'argomento, ha annullato gli effetti della deliberazione n° 389/2002 limitatamente alla parte relativa alla decorrenza del suddetto istituto e del “galleggiamento” di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16/05/2001.